

MODULO DI DELEGA

"AS.A.T.I. - Associazione Azionisti Telecom Italia", in persona del legale rappresentante, **Franco Lombardi** nato a ROMA il 29 Agosto 1947 (CF LMBFNC47M29H501Q), promuove una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Telecom Italia SpA convocata per il 28 Gennaio 2026** in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.telecomitalia.com in data 22 dicembre 2025. La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite nonché revocate entro le **ore 23:59 del 26 gennaio 2026** (giorno precedente alla data di invio della sub-delega (Delega ex art. 135-novies TUF) al Rappresentante Designato per l'assemblea in unica convocazione), con le stesse modalità utilizzate per il conferimento della stessa, ovvero con consegna a mano o per posta presso gli uffici di Via Isonzo n. 32, 00198 Roma; tramite documento firmato digitalmente o con firma elettronica qualificata, e inviato all'e-mail deleghe@asati.eu o, in caso di **pec**, all'indirizzo presidenza.asati@cert.ticertifica.it Cfr www.asati.eu per ogni informazione.

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente _____
(città e indirizzo)

C.F. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

Indirizzo e. mail: _____ @ _____ (consigliato)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante (facoltativo):

Comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

Eventuali codici identificativi _____

PRESO ATTO

- della possibilità che la delega ai Promotori contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;
- che i Promotori non intendono esercitare il voto sulle deliberazioni oggetto di sollecitazione se non in conformità alle proprie proposte;
- che, poiché l'intervento degli aventi diritto ed il voto in Assemblea potrà aver luogo esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Milano Viale Majno n. 45, 20122, quale rappresentante designato di TIM ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF") (il "Rappresentante Designato"), i Promotori, e per essi i Soggetti Delegati, conferiranno subdelega e forniranno istruzioni di voto in conformità al presente modulo di delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF al medesimo Rappresentante Designato;
- che, in virtù della circostanza che l'intervento e il voto in Assemblea avverranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non trovano applicazione le disposizioni che consentono ai Promotori - nei casi indicati dagli articoli 137, comma 3 e 138, comma 4, del Regolamento Emissario - di esercitare il voto in modo difforme da quello proposto, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso

in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questo comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione;

PRESA VISIONE

del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse:

DELEGA il PROMOTORE a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a

n. _____ (in numeri) _____ (in lettere) azioni registrate nel

conto titoli

n. _____

presso _____ (intermediario depositario)

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE ⁽¹⁾: ASSEMBLEA ORDINARIA

N.	Punto OdG	Proposta del Promotore	Voto
1	<p>Nomina di due Amministratori a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello Statuto vigente. Eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>"L'Assemblea degli Azionisti di Telecom Italia S.p.A. riunita in sede ordinaria, - vista la cessazione dalla carica della Consigliera Domitilla Benigni, che ha rassegnato le dimissioni in data 15 settembre 2025; - preso atto che, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 25 settembre 2025, ha nominato per cooptazione l'Avv. Alessandra Perrazzelli in sostituzione della consigliera dimissionaria; - preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella relazione illustrativa; - tenuto conto che il mandato del Consiglio di amministrazione in carica scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 (come da deliberazione dell'Assemblea del 23 aprile 2024);</p>	<p>Il promotore propone voto CONTRARIO</p>	<input type="checkbox"/> Rilascia Delega <input type="checkbox"/> Non Rilascia Delega

¹ Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, In relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite Istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

	<p>delibera</p> <p>di nominare l'Avv. Alessandra Perrazzelli nata a Genova il 13 agosto 1961 (C.F. PRRLSN61M53D969F) quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, in occasione della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026.". </p>		
1	<p>Nomina di due Amministratori a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello Statuto vigente. Eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>L'Assemblea degli Azionisti di Telecom Italia S.p.A. riunita in sede ordinaria, - vista la cessazione dalla carica del Consigliere Umberto Paolucci, che ha rassegnato le dimissioni in data 10 dicembre 2025 con effetto dal 1° gennaio 2026; - preso atto che, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 21 dicembre 2025, ha nominato per cooptazione il Prof. Avv. Lorenzo Cavalaglio in sostituzione del consigliere dimissionario con effetto dal 1° gennaio 2026; - preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella relazione illustrativa; - tenuto conto che il mandato del Consiglio di amministrazione in carica scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 (come da deliberazione dell'Assemblea del 23 aprile 2024);</p> <p>delibera</p> <ul style="list-style-type: none"> • di nominare Lorenzo Cavalaglio nato a Roma il 28 giugno 1973 (C.F. CVLLNZ73H28H501I) quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, in occasione della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026." 	<p>Il promotore propone voto CONTRARIO</p>	<input type="checkbox"/> Rilascia Delega <input type="checkbox"/> Non Rilascia Delega

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

N.	Punto OdG	Proposta del Promotore	Voto
2	Riduzione volontaria del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., a Euro 6.000.000.000,00, destinando l'importo riveniente (i) a riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, (ii) a riserva disponibile di patrimonio netto. Modifica dell'art. 5.1 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.	Il promotore propone voto FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> Rilascia Delega <input type="checkbox"/> Non Rilascia Delega
3	Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie: (i) attribuzione ai possessori delle azioni di risparmio della facoltà di conversione in azioni ordinarie, con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società; e (ii) conversione obbligatoria in azioni ordinarie delle azioni di risparmio per le quali non sia esercitata la facoltà di conversione di cui al punto (i), parimenti con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società. Modifica degli articoli 5, 6, 14, 18, 19 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	Il promotore propone voto FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> Rilascia Delega <input type="checkbox"/> Non Rilascia Delega

B) VOTO NON CONFORME: Il Promotore non intende esercitare il voto non in conformità con le proprie proposte.

C) ALTRE DELIBERAZIONI: Non sono previste altre deliberazioni.

Il Sottoscritto (*cognome nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)

_____ sottoscrive il presente modulo di delega
in qualità di (*barcare la casella interessata*):

credитор pignoratizio **riportatore** **usufruttuario** **custode** **gestore**

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA ____/____/2026

FIRMA _____

APPENDICE NORMATIVA

Appendice normativa

Disposizioni del D.lgs. n. 58/1998 (TUF)

Art. 135-novies (Rappresentanza nell'assemblea)

- Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salvo la facoltà di indicare uno o più sostituti.
- In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
- In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
- Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
- Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
- La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
- I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
- Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

- Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunihi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
 - Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società; b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole¹⁰⁴⁴; c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a); e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
 - La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
 - Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
- #### Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
- Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
- #### 2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
- #### 3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
- #### 4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salvo la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
- #### 5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
- ## Sezione III
- ### Sollecitazione di deleghe
- #### Art. 136 (Definizioni)
- Ai fini della presente sezione, si intendono per:
 - "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
 - "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
 - "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.
- #### Art. 137 (Disposizioni generali)
- Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies.
 - Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138 (Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 142 (Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143 (Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.

2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144 (Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione; b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;

c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1067.

3. ...omissis....

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Disposizioni del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)

Capo II

Sollecitazione di deleghe

Art. 135 (Definizioni)

Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentuata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136 (Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentuata delle azioni.

2. L'avviso indica: a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega; b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno; c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti; d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato; e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentuata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale

sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentuata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. ...omissis....

5. Il promotore consegna il modulo corredata del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma.

7. A richiesta del promotore:

a) il depositario centrale comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione al gestore del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137 (Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino

circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo differente da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo differente da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138 (Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto differente da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea: a) il numero di voti espressi in modo differente dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli; b) le motivazioni del voto espresso in

modo differente dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto differente da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139 (Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.

2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.